



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA SINDACALE

N. 32 del 30-05-2020

OGGETTO: D.P.C.M. 17.05.2020. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19. RIAPERTURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI..

- Richiamata la propria ordinanza n. 19 del 27.04.2020 con la quale è stata disposta la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici del territorio comunale, fatta eccezione per il Parco della Resistenza, in Via Roma, e l'area verde San Colombano, in Via Abà in adempimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, art. 1, comma 1, lett. e);
- Visto il D.P.C.M. in data 17.05.2020 con il quale sono state aggiornate le misure per la gestione ed il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 26.04.2020) a far data dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020;
- Visti, in particolare:
 - l'art. 1, comma 1, lett. b) che testualmente prevede: *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*;
 - l'allegato 8, paragrafo 1 *“Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari. Decorrenza: maggio 2020”* e, nello specifico, il sottoparagrafo 1.2 *“Compiti del gestore”*;
- Evidenziato che nei parchi e nei giardini pubblici del territorio comunale, il cui accesso era stato interdetto con la propria ordinanza sopra richiamata, risulta logisticamente impossibile assicurare la pulizia periodica, approfondita e frequente delle attrezzature presenti nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini, a carico del gestore, come previsto dalle sopra citate disposizioni;
- Ritenuto pertanto di poter revocare la propria ordinanza n. 19 del 27.04.2020, riprendo l'accesso a tutti i parchi e giardini pubblici del territorio, ma di dover disporre il divieto di accesso alle aree gioco in essi presenti;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

Visto il vigente Statuto comunale;

In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, **con effetto immediato e fino a revoca:**

1. la riapertura di tutti i parchi e giardini pubblici del territorio, nel rispetto delle misure in premessa richiamate;
2. il divieto di accesso a tutte le aree gioco presenti nei parchi e giardini pubblici del territorio.
3. la revoca della propria ordinanza n. 19 del 27.04.2020 avente ad oggetto "*D.P.C.M. 26.04.2020. Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19. Chiusura parchi e giardini pubblici*".

DISPONE

- La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune sulla base delle indicazioni del Governo.
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Fanano;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell'AUSL di Modena, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, con particolare riferimento alle misure disposte dall'art. 1, c. 1 lett. e) del D.P.C.M. 26.04.2020.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente normativa.

IL SINDACO
(F.to Sig. Stefano Muzzarelli)